

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

ACCORDO

a norma del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici

IL PARLAMENTO EUROPEO E LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (le «Parti»),

- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
 - visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 15, 16, 232, 308, 309 e 339,
 - visto lo statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 7, e gli articoli 16 e 18,
 - visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici ⁽¹⁾ (il «regolamento FEIS»), e in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,
 - visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾,
 - visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾,
- A. considerando che il regolamento FEIS istituisce il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), una garanzia dell'Unione, un fondo di garanzia dell'Unione, un polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e un portale dei progetti di investimento europei;
- B. considerando che, mettendo capacità di rischio a disposizione della BEI, il FEIS intende sostenere nell'Unione:
- a) gli investimenti;
 - b) un maggiore accesso ai finanziamenti da parte di imprese ed entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le piccole e medie imprese (PMI) e per le piccole imprese a media capitalizzazione;
- C. considerando che il regolamento FEIS prevede che il FEIS sia istituito quale meccanismo distinto, chiaramente identificabile e trasparente gestito dalla BEI, le cui operazioni dovrebbero essere chiaramente distinte dalle altre operazioni della BEI;

⁽¹⁾ GUL 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- D. considerando che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendiconto nei confronti dei cittadini europei, la BEI dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'evoluzione del FEIS, gli effetti da esso prodotti e le operazioni condotte nel suo ambito, in particolare per quanto riguarda l'addizionalità delle operazioni realizzate a titolo del FEIS rispetto alle operazioni ordinarie della BEI, comprese le attività speciali, e che a tale fine dovrebbero essere adottate disposizioni adeguate;
- E. considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento FEIS, il Parlamento europeo e la BEI devono concludere un accordo sulle modalità dettagliate dello scambio di informazioni tra il Parlamento europeo e la BEI a norma del regolamento FEIS, compresa la procedura di selezione del direttore generale e del vicedirettore generale del FEIS;
- F. considerando che l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento FEIS prevede che, a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente conforme alle procedure della BEI, il comitato direttivo debba selezionare un candidato per la posizione di direttore generale e un candidato per la posizione di vicedirettore generale e stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio debbano essere debitamente informati, in maniera tempestiva, in tutte le fasi della procedura di selezione, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza. A seguito dell'audizione del candidato selezionato per ciascuna posizione e una volta ottenuta l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente della BEI deve nominare il direttore generale e il vicedirettore generale per un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta;
- G. considerando che l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento FEIS prevede che la BEI, se del caso in cooperazione con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), debba presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal regolamento FEIS. Tale relazione annuale, che deve contenere informazioni operative e finanziarie come ulteriormente specificato all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento FEIS, deve essere resa pubblica;
- H. considerando che l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento FEIS prevede che, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo e il direttore generale devono riferire sulle prestazioni del FEIS all'istituzione richiedente, anche partecipando a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo;
- I. considerando che l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento FEIS dispone altresì che il presidente del comitato direttivo e il direttore generale debbano rispondere oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell'interrogazione;
- J. considerando che l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento FEIS prevede che, su richiesta del Parlamento europeo, il presidente della BEI debba partecipare a un'audizione del Parlamento europeo dedicata alle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS. Il presidente della BEI deve rispondere oralmente o per iscritto, entro cinque settimane dalla data del loro ricevimento, alle interrogazioni rivolte alla BEI dal Parlamento europeo o dal Consiglio riguardanti le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS;
- K. considerando che l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FEIS stabilisce che la BEI debba valutare il funzionamento del FEIS entro il 5 gennaio 2017; che la BEI debba trasmettere la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
- L. considerando che il presente accordo non pregiudica l'accordo tripartito tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti del 27 ottobre 2003;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

Il presente accordo definisce le modalità dettagliate dello scambio di informazioni tra il Parlamento europeo e la BEI a norma del regolamento FEIS, inclusa la procedura di selezione del direttore generale e del vice direttore generale.

SEZIONE I

ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

Articolo 2

Relazioni periodiche

- 2.1. In conformità dell'articolo 14, paragrafo 9, del regolamento FEIS, la BEI presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sui servizi forniti dal PECEI e sull'esecuzione del suo bilancio, incluse informazioni sui diritti riscossi e sul loro utilizzo (la «relazione sul PECEI»).

La BEI prepara la relazione sul PECEI facendo riferimento al periodo che termina il 31 dicembre di ogni anno e la presenta entro il 1° settembre dell'anno successivo.

- 2.2. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento FEIS, la BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS (la «relazione sul FEIS»). La relazione sul FEIS include:

- a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, settore, paese e regione, con esame della relativa conformità al regolamento FEIS, in particolare con il criterio di assicurare addizionalità, unitamente alla valutazione della ripartizione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI tra gli obiettivi generali del FEIS;
- b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e dei risultati e degli impatti delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro;
- c) una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal regolamento FEIS contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali del FEIS, inclusa una valutazione del livello degli investimenti FEIS nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dei trasporti (tra cui RTE-T e mobilità urbana), delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura energetica e dell'efficienza energetica;
- d) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento;
- e) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante i progetti sostenuti dal FEIS;
- f) una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combina con il sostegno del FEIS e l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte;
- g) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;
- h) una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e del rischio aggregato associato a dette operazioni;
- i) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'Unione, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;
- j) le relazioni finanziarie sulle operazioni finanziarie e di investimento realizzate dalla BEI disciplinate dal regolamento FEIS sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente.

La BEI prepara la relazione sul FEIS facendo riferimento al periodo che termina il 31 dicembre di ogni anno e la presenta entro il 31 maggio dell'anno successivo. Fatte salve le disposizioni del primo comma, la BEI trasmette al Parlamento europeo i dati grezzi nello stesso formato ed entro il medesimo termine (ossia non oltre il 31 marzo dell'anno in cui deve essere presentata la corrispondente relazione sul FEIS) in cui sono trasmessi alla Commissione.

- 2.3. La lingua della relazione sul PECEI e della relazione sul FEIS è l'inglese.

*Articolo 3***Relazioni di valutazione del FEIS**

- 3.1. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FEIS, entro il 5 gennaio 2017 la BEI valuta il funzionamento del FEIS e trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo.
- 3.2. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento FEIS, entro il 30 giugno 2018, e successivamente con cadenza triennale, la BEI pubblica una relazione completa sul funzionamento del FEIS che comprende una valutazione dell'impatto del FEIS sugli investimenti nell'Unione, sulla creazione di occupazione e sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e per le imprese a media capitalizzazione.
- 3.3. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento FEIS, la BEI trasmette in tempo utile al Parlamento europeo, e si assicura che il FEI faccia altrettanto, le sue relazioni di valutazione indipendenti, vertenti sull'impatto e sui risultati pratici delle rispettive attività specifiche della BEI e del FEI condotte a norma del regolamento FEIS.

Spetta interamente alla BEI o al FEI, a seconda dei casi, valutare la necessità di procedere a tali valutazioni indipendenti, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e decidere i tempi di tali suddette valutazioni indipendenti.

- 3.4. Le relazioni di valutazione di cui al presente articolo sono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo non appena approvate dalla BEI o dal FEI, a seconda dei casi.
- 3.5. La lingua delle relazioni di valutazione di cui al presente articolo è l'inglese.

*Articolo 4***Informazioni sulle modifiche dell'accordo FEIS**

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera i), del regolamento FEIS, l'accordo concluso tra la Commissione e la BEI per la gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'Unione («l'accordo FEIS») include l'obbligo per tali parti di riferire al Parlamento europeo in merito alle modifiche all'accordo FEIS.

*Articolo 5***Decisioni del comitato per gli investimenti**

- 5.1. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 12, terzo comma, del regolamento FEIS, la BEI trasmette al Parlamento europeo l'elenco di tutte le decisioni del comitato per gli investimenti con le quali viene negato l'impiego della garanzia dell'Unione.
- 5.2. La BEI trasmette due volte l'anno al Parlamento europeo, rispettivamente entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre, l'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
- 5.3. Le informazioni fornite dalla BEI al Parlamento europeo a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sono soggette a rigorosi obblighi di riservatezza e sono trattate dal Parlamento europeo conformemente al disposto dell'articolo 10.
- 5.4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, la BEI trasmette al Parlamento europeo tutte le decisioni del comitato per gli investimenti del FEIS sull'impiego della garanzia non appena esse sono disponibili. Ove del caso, la BEI include nell'elenco delle decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione informazioni sulle operazioni, in particolare la loro descrizione, l'indicazione del promotore o dell'intermediario finanziario e gli obiettivi del progetto sostenuto dalla BEI nel quadro del FEIS. Nel caso di decisioni sensibili sul piano commerciale, la BEI trasmette le decisioni stesse e le informazioni concernenti i promotori o gli intermediari finanziari alla data in cui si conclude il finanziamento o a qualsiasi data anteriore in cui venga meno il loro carattere sensibile sul piano commerciale.
- 5.5. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 12, secondo comma, del regolamento FEIS, le decisioni del comitato per gli investimenti del FEIS che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili.

*Articolo 6***Modifiche ai limiti di concentrazione settoriale o geografica del portafoglio del FEIS**

- 6.1. In conformità dell'allegato II, punto 8, al regolamento FEIS, se il comitato direttivo del FEIS decide di modificare i limiti indicativi di concentrazione settoriale o geografica stabiliti per il portafoglio del FEIS, illustra la propria decisione in merito al Parlamento europeo.
- 6.2. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento FEIS, i processi verbali delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest'ultimo. Tali processi verbali, insieme alla motivazione scritta del comitato direttivo in merito alle eventuali modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono trasmessi al Parlamento europeo non appena disponibili e in ogni caso al più tardi contestualmente alla pubblicazione dei processi verbali.

SEZIONE II

INFORMAZIONE AD HOC E RISPOSTE A INTERROGAZIONI*Articolo 7***Informazione ad hoc, audizioni e altre riunioni**

- 7.1. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento FEIS, su richiesta delle commissioni competenti del Parlamento europeo, il presidente della BEI partecipa ad almeno un'audizione dinanzi al Parlamento europeo dedicata a questioni relative alle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS. Le commissioni competenti del Parlamento europeo e la BEI stabiliscono di comune accordo la data di tale audizione da tenersi nel corso dell'anno successivo.
- 7.2. A seguito di interrogazioni rivolte dal Parlamento europeo alla BEI su questioni relative alle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare il presidente della BEI ad ulteriori riunioni ad hoc su tali questioni.

Le commissioni competenti del Parlamento europeo e la BEI si accordano sulla data di tali riunioni ad hoc, che dovranno tenersi non appena possibile e comunque entro cinque settimane dalla data della richiesta delle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento del Parlamento europeo, tali audizioni e riunioni ad hoc possono essere riservate.

- 7.3. Su richiesta del presidente della BEI o del presidente della commissione competente del Parlamento europeo, e di comune accordo, il personale dirigente della BEI o del FEI può partecipare alle audizioni e alle riunioni ad hoc, incluse le riunioni riservate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
- 7.4. Su richiesta del presidente della commissione competente del Parlamento europeo, a seguito di interrogazioni rivolte dal Parlamento europeo su questioni relative alle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare il personale dirigente della BEI a scambi di opinioni ad hoc su tali questioni, a una data stabilita di comune accordo.

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento del Parlamento europeo, tali scambi di opinioni ad hoc possono essere riservati.

- 7.5. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento FEIS, su richiesta delle commissioni competenti del Parlamento europeo, il direttore generale del FEIS riferisce sulle prestazioni del FEIS, anche partecipando ad audizioni dinanzi al Parlamento europeo.

Le commissioni competenti del Parlamento europeo e il direttore generale del FEIS si accordano sulla data di tali audizioni, che dovranno tenersi non appena possibile e comunque entro cinque settimane dalla data della richiesta delle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Tale resoconto al Parlamento europeo da parte del direttore generale del FEIS sulla prestazioni del FEIS può assumere la forma di riunioni ad hoc con le commissioni competenti del Parlamento europeo, da organizzarsi su richiesta di tali commissioni competenti a una data stabilita di comune accordo.

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento del Parlamento europeo, tali audizioni e riunioni ad hoc possono essere riservate.

- 7.6. Su richiesta motivata del direttore generale del FEIS o del presidente della commissione competente del Parlamento europeo, e di comune accordo, il personale dirigente della BEI e del FEI può partecipare alle audizioni e alle riunioni ad hoc, incluse le riunioni riservate, di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

Articolo 8

Risposta alle interrogazioni

- 8.1. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento FEIS, su richiesta delle commissioni competenti del Parlamento europeo, il presidente della BEI risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte alla BEI dal Parlamento europeo riguardanti le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS.
- 8.2. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento FEIS, il direttore generale del FEIS risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo.
- 8.3. Il Parlamento europeo può formulare tutte le interrogazioni al presidente della BEI a norma del paragrafo 1 del presente articolo attraverso il presidente della commissione competente del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può formulare tutte le interrogazioni al direttore generale del FEIS a norma del paragrafo 2 del presente articolo attraverso il presidente della commissione competente del Parlamento europeo e la segreteria del FEIS.
- 8.4. A tutte le interrogazioni rivolte dal Parlamento europeo al presidente della BEI a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o al direttore generale del FEIS a norma del paragrafo 2 del presente articolo, è data risposta il più rapidamente possibile e comunque entro cinque settimane dalla data del ricevimento dell'interrogazione.

Le risposte orali alle interrogazioni rivolte dal Parlamento europeo al presidente della BEI a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o al direttore generale del FEIS a norma del paragrafo 2 del presente articolo, possono assumere la forma di riunioni ad hoc, come previsto, rispettivamente, dall'articolo 7, paragrafo 2, e dall'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma.

SEZIONE III

PROCEDURE DI SELEZIONE

Articolo 9

Procedura di selezione del direttore generale e del vicedirettore generale

- 9.1. La BEI stabilisce i criteri di selezione del direttore generale e del vicedirettore generale del FEIS in conformità del regolamento FEIS, compreso l'equilibrio necessario tra competenze, conoscenze ed esperienza, cercando di promuovere gli standard più elevati e garantire la diversità, inclusa quella di genere.
- 9.2. La BEI informa le commissioni pertinenti del Parlamento europeo di un posto vacante due settimane prima della pubblicazione del relativo posto vacante, fornendo i dettagli della procedura di selezione aperta che la BEI seguirà.
- 9.3. La BEI informa le commissioni pertinenti del Parlamento europeo in merito alla composizione del gruppo di candidati (numero di candidature, combinazione di capacità professionali, equilibrio di genere e nazionalità), nonché al metodo utilizzato per valutare i candidati al fine di stilare un elenco ristretto di almeno due candidati potenziali proposti dalla BEI al comitato direttivo.

- 9.4. La BEI trasmette alle commissioni competenti del Parlamento europeo l'elenco ristretto dei candidati selezionati. La BEI fornisce tale elenco almeno tre settimane prima della selezione del candidato finale da parte del comitato direttivo.
- 9.5. Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono presentare interrogazioni concernenti i criteri di selezione o l'elenco ristretto, o entrambi, entro una settimana dal ricevimento dell'elenco ristretto dei candidati. La BEI risponde per iscritto entro due settimane.
- 9.6. La procedura di approvazione comprende le fasi seguenti:
- a) la BEI comunica al Parlamento europeo le proposte di nomina per l'incarico di direttore generale e vice direttore generale, corredate di un'esposizione scritta dei motivi alla base di tale selezione;
 - b) il Parlamento europeo organizza quanto prima, e al massimo entro quattro settimane, l'audizione del candidato a ciascuna posizione;
 - c) il Parlamento europeo decide in merito all'approvazione della nomina delle proposte mediante una votazione in seno ad ogni commissione pertinente su un progetto di risoluzione, seguita da una votazione di approvazione o reiezione di tale risoluzione, da tenersi entro sei settimane dalle proposte.
- 9.7. In seguito all'approvazione del Parlamento europeo, il presidente della BEI nomina il direttore generale e il vicedirettore generale conformemente alle disposizioni del regolamento FEIS.
- 9.8. Se il Parlamento europeo non approva la proposta della BEI, la BEI può attingere dall'elenco di candidati esistenti o ripetere la procedura di selezione.
- 9.9. La BEI comunica senza indebito ritardo al Parlamento europeo qualsiasi dimissione, revoca, sostituzione temporanea o posto vacante all'interno della struttura di governance del FEIS.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Riservatezza

- 10.1. Tenuto conto del fatto che alcune delle informazioni scambiate nel contesto del presente accordo possono essere riservate o sensibili sotto il profilo commerciale, le parti s'impegnano a evitare la comunicazione, senza il previo consenso scritto dell'altra parte, di qualsiasi informazione riservata da loro ricevuta in tale contesto.

Detto impegno lascia tuttavia impregiudicate le comunicazioni di informazioni stabilite per legge, regolamento, trattato o per ordine di un tribunale competente a statuire in materia e non pregiudica le pertinenti disposizioni del regolamento FEIS in materia di trasparenza e di pubblicazione delle informazioni.

Ai fini del presente accordo, per «informazioni riservate» si intende qualsiasi informazione in forma scritta o in qualsiasi altra forma permanente (anche elettronica) che è chiaramente indicata come riservata.

Nel qualificare le informazioni come riservate, la BEI rispetta la sua politica di trasparenza, nella versione pubblicata sul suo sito web nel momento in cui tali informazioni sono fornite al Parlamento europeo.

- 10.2. Il Parlamento europeo gestisce e protegge qualsiasi informazione riservata fornita dalla BEI nell'ambito del presente accordo in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento del Parlamento europeo, e in particolare dell'articolo 210 *bis* (Procedura da applicare per la consultazione da parte di una commissione delle informazioni confidenziali ricevute dal Parlamento) e della Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 15 aprile 2013, sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo ⁽¹⁾, conformemente alle «altre informazioni riservate» (quali ivi definite).

⁽¹⁾ GU C 96 dell'1.4.2014, pag. 1.

- 10.3. In conformità delle pertinenti disposizioni del suo regolamento, il Parlamento europeo tiene un elenco delle persone che gestiscono le informazioni riservate.
- 10.4. Il Parlamento e la BEI si tengono reciprocamente informati in merito all'avvio e all'esito di un eventuale procedimento giudiziario, amministrativo o di altro tipo, in cui una terza parte richieda l'accesso a informazioni riservate fornite dalla BEI al Parlamento europeo.

Articolo 11

Riunioni tecniche preparatorie

- 11.1. Al fine di preparare gli scambi di opinioni, le audizioni o altre forme di interazione previste dal presente accordo, sono organizzate riunioni tecniche su richiesta del Parlamento europeo o della BEI.
- 11.2. Le riunioni tecniche si tengono almeno una settimana prima dello scambio di opinioni, dell'audizione o di qualsiasi altra forma di interazione a cui fanno riferimento.

Articolo 12

Regime linguistico

Qualsiasi richiesta presentata dal Parlamento europeo e a norma del presente accordo può essere trasmessa alla BEI in qualunque lingua ufficiale dell'Unione. Le risposte della BEI sono redatte in inglese.

Articolo 13

Disposizioni finali

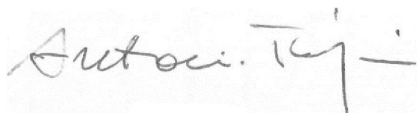
- 13.1. Le parti procedono regolarmente a una valutazione dell'attuazione pratica del presente accordo ed effettuano un riesame appena entra in vigore il regolamento di proroga del FEIS e, successivamente, entro il 30 giugno 2019, alla luce dell'esperienza pratica di attuazione.
- 13.2. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla sua firma.
- 13.3. Il presente accordo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2017

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Parlamento europeo

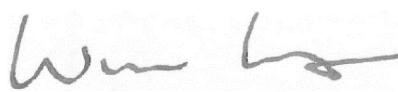
Il presidente



A. TAJANI

Per la Banca europea per gli investimenti

Il presidente



W. HOYER